

Legge regionale 25 settembre 2026, n. 23

Disposizioni sui territori montani. Modifiche alla l.r. 68/2011.

(Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 25.09.2026)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Comuni montani e territori montani e insulari. Modifiche all'articolo 83 della l.r. 68/2011/2015

Art. 2 Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011

Modifiche del rife rimento normativo dell'allegato B della l.r. 68/2011

Art. 4 Clausola di neutralità finanziaria

Art. 5 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 12 settembre 2025, n. 131 (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane);

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2026, n. 121 (Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell'11 settembre 2026;

Considerato quanto segue:

1. è necessario adeguare la l.r. 68/2011 alle sopravvenute disposizioni statali concernenti la classificazione dei comuni montani individuati nell'allegato del d.p.c.m. 121/2026;

2. è opportuno prevedere anche una classificazione dei territori montani ai fini dell'attuazione delle politiche regionali, assumendo come parametro di riferimento altresì la precedente classificazione statale determinata ai sensi dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani);

Approva la presente legge

Art. 1

Comuni montani e territori montani e insulari. Modifiche all'articolo 83 della l.r. 68/2011/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è sostituito dal seguente:

“1. Sono comuni montani quelli elencati nell'allegato del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2026, n. 121 (Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131)”.

2. Il comma 2 dell'articolo 83 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“2. L'allegato B della presente legge indica il territorio dei comuni classificato in tutto o in parte montano ai fini dell'attuazione delle politiche regionali.”.

Art. 2

Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011

1. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla presente:

“c) popolazione residente in territorio montano dei comuni di cui all'articolo 83, comma 1, partecipanti all'unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;”.

2. La lettera e) del comma 7 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla presente:

“e) estensione del territorio montano dei comuni di cui all'articolo 83, comma 1, partecipanti all'unione, come risultante dai dati ISTAT;”.

Art. 3

Modifiche del rife rimento normativo dell'allegato B della l.r. 68/2011

1. Nelle tabelle dell'allegato B della l.r. 68/2011 le parole: “Territorio montano ai sensi della legislazione statale” sono sostituite dalle seguenti: “Territorio montano precedentemente classificato ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991”.

Art. 4

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alle stesse si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.